



COMUNE DI MANERBIO

PROVINCIA DI BRESCIA

COD. ENTE 10353

DELIBERAZIONE n. 10 del 03/03/2014

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di Seconda Convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE RELATIVA ALL'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE PER LA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE.

L'anno duemilaquattordici il giorno tre del mese di marzo, alle ore 20:00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti di Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
ALGHISI SAMUELE	X		LORENZI DAVID	X	
BISSOLOTTI ANNAMARIA	X		MIGLIORATI GIUSEPPE	X	
BONINSEGNA MASSIMO		X	OLIVETTI MARCO	X	
CASARO FERRUCCIO	X		PAZZINI MARA	X	
CAVALLINI CRISTINA	X		SOLIMEO GIOVANNA	X	
COLUCCI GLORIA	X		UNGARO LUIGI	X	
FORNARI MARICA		X	VIVIANI PIERFAUSTO	X	
GOGNA CLAUDIO	X		ZUCCHI ALBERTO	X	
GOTTANI ROBERTO	X				

Presenti 15

Assenti 2

Partecipa all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. SALVATORE TARANTINO il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO DOTT. SAMUELE ALGHISI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al numero 10 dell'ordine del giorno.

Risultano altresì presenti gli Assessori esterni: BOSIO FABRIZIO, CARLOTTI NERINA MARIA TERESA, MASINI PAOLA, PRETI GIANDOMENICO, TOMASONI OMAR.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 9 in data 03/03/2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione avente ad oggetto la regolazione dei rapporti tra i Comuni ricompresi nell'ambito territoriale Brescia 4 sud-ovest, ai fini dello svolgimento in forma associata della procedura di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e la successiva gestione del servizio;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 3 della suddetta convenzione, che individua i Comuni di Manerbio e Verolanuova quali Enti Capofila dell'ATEM, che in forma associata svolgeranno il ruolo di stazione appaltante per l'individuazione del soggetto gestore del servizio di distribuzione del gas naturale;

RITENUTO di disciplinare in maniera idonea l'esercizio associato delle funzioni di stazione appaltante nel suo contenuto sostanziale;

DATO ATTO che, a tal fine, è stata predisposta una bozza di convenzione, con la quale vengono fissati i compiti e funzioni della stazione appaltante associata; le modalità di raccordo con le attività dei Comuni appartenenti all'ambito; l'organizzazione della stazione appaltante; le forme di consultazione. La convenzione contiene altresì indicazioni in merito ai costi della stazione appaltante associata ed ai beni e strutture necessari per il funzionamento ordinario;

RICHIAMATA la necessità, per quanto esposto, di provvedere alla relativa approvazione;

SENTITI gli interventi dei presenti, come riassunti nel documento allegato alla presente. Gli interventi integrali dei presenti risultano dalla registrazione della seduta, depositata agli atti della Segreteria;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

CONSIDERATO che i Consiglieri Comunali di Minoranza Casaro, Cavallini, Gottani e Zucchi, pur non allontanandosi dall'aula, dichiarano di non partecipare alla votazione, e che risultano assenti n. 2 Consiglieri Comunali (Boninsegna, Fornari), per cui partecipano alla votazione n. 11 componenti del Consiglio Comunale;

CON voti favorevoli unanimi, espressi in forma di legge;

TUTTO ciò premesso;

DELIBERA

- 1) DI approvare lo schema di convenzione relativo all'esercizio associato delle funzioni di stazione appaltante per la procedura di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, finalizzato alla regolazione dei rapporti tra i Comuni di Manerbio e Verolanuova, Enti Capofila dell'ATEM Brescia 4 sud-ovest, allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) DI autorizzare il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione della convenzione nella forma della scrittura privata non autenticata.

Proposta di Delibera del Consiglio Comunale

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE RELATIVA ALL'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE PER LA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE.

PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA

favorevole sotto il profilo tecnico – art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 26/02/2014

Il responsabile di Area
Dott. Salvatore Tarantino



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dott. Samuele Alghisi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Tarantino

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal: 17 MAR. 2014 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Tarantino

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Tarantino



COMUNE DI MANERBIO
Provincia di Brescia

Allegati delibera C.C.
n. 10 del 03/03/2014

- Schema di convenzione
- Dibattito Consiliare

Convenzione relativa all'esercizio associato delle funzioni di

Stazione Appaltante

ai sensi del D.M. 226/2011

L'anno duemilaquattordici, addì _____ del mese _____, in Verolanuova, presso la sede comunale, posta in Verolanuova, Piazza Libertà numero 37

TRA

Il Comune di Verolanuova, con sede in Verolanuova, alla Piazza Libertà numero 37, (Codice fiscale del Comune: 00299740175 - Partita IVA 00552310989), qui rappresentato dalla professoressa Maria Carlotta Bragadina, che agisce in esecuzione della deliberazione consiliare numero _____ del -- _____, dichiarata immediatamente esecutiva, che in copia conforme all'originale è allegata alla presente convenzione alla lettera "A";

Il Comune di Manerbio, con sede in Manerbio, alla Piazza Cesare Battisti numero _____, (Codice fiscale del Comune: 0000000000 - Partita IVA 0000000000), qui rappresentato dal dott. Samuele Alghisi, che agisce in esecuzione della deliberazione consiliare numero _____ del -- _____, dichiarata immediatamente esecutiva, che in copia conforme all'originale è allegata alla presente convenzione alla lettera "B";

RICHIAMATI

Gli artt. 14 e 15 del decreto legislativo n.164 del 23.05.2000 G.U. n. 142 del 20 giugno 2000 (di seguito: Decreto Letta): "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144";

La legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga dei termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti, ed in particolare l'art. n. 23 relativo ai nuovi termini del regime di transizione

nell'attività di distribuzione del gas naturale;

L'art. 46 bis della legge 29 novembre 2007, n. 222, che, nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, stabilisce che con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti con le Regioni, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: AEEG), sono individuati i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

Il decreto 19 gennaio 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito MiSE), di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, recante la determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione di gas naturale (di seguito: **Decreto Ambiti**);

Il decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante: "Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas naturale";

Il decreto 18 ottobre 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, in materia di individuazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione di gas naturale (di seguito: **Decreto ATEM**);

Il decreto 12 novembre 2011 del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, recante: "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'art. 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007 n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n.

222" (di seguito: D.M. n.226/2011 Decreto Criteri);

L'articolo 4 del decreto legge 21 giugno 2013 numero 69, convertito nella legge 9 agosto 2013 numero 98;

Rilevata la volontà del legislatore, sostenuta dalle indicazioni contenute nella legislazione comunitaria ed in particolare nella direttiva 2009/73/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo, di incrementare la concorrenza nel settore della distribuzione di gas naturale per migliorarne l'efficienza, la sicurezza e per contenerne i costi a carico dei consumatori finali;

Dato atto che la scelta del legislatore di obbligare gli enti concedenti all'espletamento di un'unica gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in un ambito territoriale di dimensione superiore a quella comunale, è motivata dalla volontà di garantire maggiori economie di scala, un aumento dell'efficienza operativa, dell'economicità e della concorrenza, oltre che un contenimento dei costi sia nella fase di svolgimento della gara che nell'erogazione del servizio per l'intera durata della concessione, pari a dodici anni;

Considerato che il Decreto Ambiti ha individuato in 177 gli ambiti territoriali minimi (Atem) ottimali per garantire una più efficiente e concorrenziale erogazione del servizio e che nell'Allegato 1, tra questi viene riportato l'Atem denominato "Brescia - 4 - Sud-Ovest";

Dato atto che lo stesso decreto ATEM ha individuato i Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Minimo denominato Brescia 4 Sud Ovest (di seguito: Atem Brescia 4);

Considerato che l'art.2, comma 1, del Decreto Criteri stabilisce che "gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune Capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del

servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali, ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale ruolo ad una società di patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell'art.113, comma 13, del D.Lgs 18/08/200, n.267, ove presente. Nel caso in cui il Comune capoluogo di provincia non appartenga all'ambito, i sopra citati Enti Locali individuano un Comune capofila, o la Provincia, o un altro soggetto già istituito, quale una società di patrimonio delle reti, al quale demandare il ruolo di Stazione Appaltante".

Che l'Allegato 1 del Decreto Criteri prescriveva che la convocazione dei Comuni dell'Atem Brescia 4 dovesse avvenire entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto affinché fosse demandato il ruolo di Stazione Appaltante ad un Ente individuato con le modalità di cui al precedente capoverso;

Che, successivamente l'articolo 4 comma 3 del D.L. 69/2013, con. nella legge 98/2013 ha disposto la proroga dei termini evidenziati, fissando il termine ultimo, oltre il quale la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 3 D.M.226/2011, rispettivamente entro l'11 marzo 2014 ai fini dell'individuazione della Stazione Appaltante ed entro l'11 febbraio 2015 ai fini della pubblicazione del Bando di gara;

Che l'articolo 1 comma 16 del Decreto Legge 145/2013, in fase di conversione, ha disposto una ulteriore proroga di 4 mesi al termine di cui al precedente capoverso.

Che a tal fine la Provincia di Brescia ha convocato tutti i 48 Comuni dell'Ambito in data 10 gennaio 2014 hanno e gli stessi hanno individuato delegato costituenda convenzione Verolanuova – Manerbio quale stazione appaltante ai sensi dell'articolo 2 comma 1 D.M. 226/2011, di seguito denominata semplicemente "Stazione Appaltante Associata (S.A.A.) ", copia conforme all'originale del verbale si allega alla presente convenzione alla lettera "C";

Che l'art.2, comma 4 del D.M. n.226 del 12/11/2011, stabilisce che " la Stazione

Appaltante prepara e pubblica il bando di gara e il disciplinare di gara, svolge e aggiudica la gara per delega degli Enti locali concedenti";

Rilevato inoltre che l'art.2, comma 5, del D.M. n. 226, prevede che: "la Stazione

Appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore del servizio, in particolare svolge la

funzione di controparte nel contratto di servizio per delega espressa degli Enti locali

concedenti ed è coadiuvata nella funzione di vigilanza e controllo da un comitato di

monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti

all'ambito per un massimo di 15 membri";

Che il decreto legislativo 267/2000 prevede, all'articolo 30 che, al fine di svolgere in

modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra

loro apposite convenzioni con cui siano stabilite le finalità, la durata, le forme di

consultazione nonché i rapporti finanziari ed economici e che tali convenzioni

possono prevedere la costituzione di uffici comuni ovvero la delega di funzioni a favore

di uno degli enti partecipanti;

Che le Amministrazioni Comunali di Verolanuova e Manerbio si sono più volte

confrontate sul tema attraverso i loro rappresentanti, approfondendo i vari aspetti

della gestione in convenzione della funzione di Stazione Appaltante Associata,

raggiungendo l'intesa di seguito esplicitata

Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale della

presente convenzione

Le parti convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1-Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione

Articolo 2-Oggetto e finalità

I Comuni di Verolanuova e Manerbio, costituiscono l'ufficio unico intercomunale per la gestione in convenzione delle funzioni di Stazione Appaltante Associata (S.A.A.), a cui sono demandati i compiti e le funzioni di cui agli articoli 1, lettera m), 2 comma 4 e 2 comma 5 relativi all'ATEM Brescia 4 Sud-Ovest; a seguito dell'atto di delega di cui al verbale della riunione dei Comuni afferenti l'ATEM Brescia 4, tenutasi presso la Provincia di Brescia, Assessorato all'Ambiente in data 10 gennaio 2014, allegato "C"

L'Ufficio unico intercomunale assume la denominazione di **Stazione Appaltante Associata (S.A.A.)**; ad essa compete la responsabilità dell'esercizio delle funzioni di cui alle previsioni normative e regolamentari menzionate e meglio specificate al successivo articolo 3.

La sede della S.A.A. è stabilita presso il Comune di Verolanuova che, congiuntamente al Comune di Manerbio, svolge il ruolo di comuni capofila e al quale, per motivi di mera efficacia gestionale, è conferito il ruolo di comune capofila.

Il Comune capofila istituisce nei propri strumenti contabili una apposita voce, denominata "Stazione Appaltante Associata" ove troveranno allocazione tutte le spese e le entrate inerenti la presente convenzione.

Periodicamente il Comune capofila, comunque almeno una volta l'anno, sottopone alla Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8, l'andamento della gestione, anche per avanzare proposte per il suo miglioramento.

Articolo 3-Funzioni e compiti della Stazione Appaltante Associata

Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniera associata le funzioni di Stazione Appaltante di cui all'articolo 2 del Decreto criteri, consistenti, in via esemplificativa e non esaustiva:

a) Funzioni di Stazione appaltante finalizzate allo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale,

operando in nome e per conto dei Comuni deleganti;

b) Per delega espressa dei Comuni facenti parte dell'Atem Brescia 4, alla redazione ed alla pubblicazione degli atti di gara, nonché all'espletamento della stessa ed alla successiva funzione di controparte nella gestione del contratto di servizio con l'impresa di distribuzione aggiudicatrice;

c) Predisposizione delle linee guida programmatiche d'ambito contenenti le condizioni minime di sviluppo ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.M.226/11;

d) Predisposizione del documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento degli impianti dell'ambito ai sensi dell'art. 9 comma 4 del D.M. 226/11, sulla base dei piani redatti dai singoli enti concedenti;

e) Redazione lo schema di contratto di servizio sulla base del contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ed approvato con il decreto del Ministero della Sviluppo Economico del 5/02/2013;

f) Approvazione il bando di gara ed il disciplinare di gara, provvede all'invio degli atti all'AEEG ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.M. 226/11;

g) Nomina della Commissione di gara ai sensi dell'articolo 11 del D.M. 226/2011;

h) Cura dello svolgimento della gara ed i rapporti con la Commissione di Gara;

i) Gestione , in qualità di delegato, dei rapporti con il soggetto affidatario del servizio, esercitando la funzione di vigilanza e controllo sull'esatto adempimento degli obblighi assunti dal gestore e sulla realizzazione dei nuovi investimenti programmati;

j) Cura di ogni rapporto con il nuovo gestore del servizio, in qualità di unico referente per tutti i Comuni appartenenti all'Ambito;

k) Supporto alle attività della Commissione di Gara e l'aggiudicazione definitiva della Gara stessa, con ogni occorrente adempimento comunicativo e pubblicitario;

l) Acquisizione dai Comuni appartenenti all'Ambito ogni più utile informazione

necessaria per il migliore assolvimento del mandato ad essa conferito;

m) Garantisce, sia nella fase di affidamento del servizio che in quella di gestione del contratto, attività di collaborazione, assistenza, coordinamento e supporto a tutti i Comuni dell'Atem "Brescia 4 Sud - Ovest" nello svolgimento dei compiti loro spettanti, nella raccolta dei documenti, nella predisposizione di eventuali atti amministrativi, nella formulazione di indicazioni operative e quanto altro risulti utile ed opportuno al conseguimento delle finalità della presente convenzione.

n) Il conferimento di incarichi professionali specialistici nel rispetto dei principi di evidenza pubblica;

La Stazione Appaltante Associata dovrà inoltre dare informazione mediante relazione quadrimestrale al Comitato di Monitoraggio, costituito ai sensi dell'articolo 2 comma 5 del Decreto Criteri ed adempiere alle prescrizioni indicate all'articolo 8 della convenzione Atem.

Articolo 4- Raccordo con le attività dei Comuni appartenenti all'Ambito

In via esemplificativa e non esaustiva, i Comuni sottoscrittori:

a) individuano la convenzione Verolanuova-Manerbio quale Stazione appaltante per la procedura di affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale nell'Atem Brescia 4 Sud -Ovest;

b) delegano la Stazione Appaltante Associata alla redazione ed alla pubblicazione degli atti di gara, nonché all'espletamento della stessa ed alla successiva gestione del contratto di servizio con l'impresa di distribuzione aggiudicatrice.

c) raccolgono ed elaborano tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dal D.M. 226/2011 e necessaria per permettere alla Stazione appaltante di predisporre, nei tempi previsti dalla legge, il bando di gara;

d) collaborano tempestivamente ed efficacemente allo svolgimento delle attività

previste dalle norme vigenti nonché ai compiti delineati dalla presente convenzione.

e) Si impegnano altresì ad inviare atti ed informazioni, funzionali all'espletamento dei compiti conferiti alla stazione appaltante, con modalità e tempi utili al rispetto delle scadenze imposte dalla normativa. In caso di ritardi o omissioni, la Stazione appaltante ha l'obbligo di sollecitare e richiamare i Comuni inadempienti. Se, in seguito a sollecito scritto, il Comune inadempiente non provvedesse a produrre quanto richiesto, la Stazione Appaltante Associata diffiderà il Comune inadempiente a provvedere entro 15 giorni. Nel caso di ulteriore inadempienza, la Stazione appaltante è titolata ad avviare procedure di segnalazione alla Regione, nonché a segnalare i fatti alle Autorità di vigilanza e controllo. Eventuali danni causati dall'inerzia di detti Comuni saranno interamente addebitati agli Enti inadempienti.

f) Stante l'entrata in vigore del D.L. n. 69 del 21.6.2013, convertito nella legge 9 agosto 2013 numero 68, che prevede una penale nei confronti degli enti concedenti che non rispettino i termini di cui all'articolo 3 del D.M. 226/2011, penale pari al venti per cento degli oneri a carico del gestore entrante di cui all'articolo 8, comma 4 dello stesso decreto ministeriale, si conviene l'individuazione del termine perentorio del 15 ottobre 2014 (o maggiore a seguito di conversione del D.L. 145/2013) per la trasmissione alla Stazione Appaltante della documentazione di cui all'articolo 9 comma 6 del D.M. 226/2011. L'Assemblea dei Sindaci, preso atto di eventuali ritardi per la trasmissione della documentazione nei termini sopra indicati, valuterà le penali da porre a carico dei singoli enti inadempienti..

f) individuano all'interno della propria struttura, dandone comunicazione scritta agli altri Comuni d'ambito, un referente che fungerà da interlocutore per tutte le comunicazioni e gli adempimenti connessi all'attuazione della presente Convenzione.

g) Sottoscrivono, ciascuno per la quota di proprietà di competenza, i relativi atti di

cessione degli impianti fra gestore uscente, gestore entrante e Comune.

h) Sottoscrivono il relativo contratto di servizio con il gestore entrante, ciascuno per il lotto di propria competenza.

Articolo 5 - Obblighi degli Enti e organizzazione della Stazione Appaltante

I Comuni di Verolanuova e Manerbio si obbligano reciprocamente a conferire alla gestione associata delle funzioni di Stazione Appaltante, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, tutto il personale operante presso i rispettivi Enti, a seconda delle esigenze di volta in volta rappresentate dal Responsabile della Stazione Appaltante Associata.

Le parti si impegnano, in fase di avvio della Stazione Appaltante Associata, a fornire il personale necessario avvalendosi delle professionalità interne già presenti nei singoli Comuni. Pertanto i Comuni mettono a disposizione della gestione associata il seguente personale:

- Comune di Verolanuova n.1 dipendente, individuato nel segretario Comunale titolare del suddetto comune, con funzione di Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria;
- Comune di Manerbio, n.1. dipendente, individuato nel dirigente dell'area tecnica, con funzione di Responsabile dell'Area Tecnica;

Le parti convengono che le funzioni di Responsabile della gestione associata, previste dall'articolo 107 D.Lgs. 267/2000, siano esercitate da entrambi i responsabili in maniera congiunta.

I medesimi dipendenti sono individuati quali responsabili dei procedimenti di competenza, per i Comuni sottoscrittori della presente convenzione.

In ogni caso i comuni sottoscrittori potranno avvalersi, ai fini della designazione del Responsabile della gestione associata della facoltà di cui all'articolo 100 D.Lgs. 267/2000

I Responsabili della Stazione Associata :

- a) partecipano congiuntamente con funzioni consultive alle sedute della Conferenza dei Sindaci, di cui all'articolo al fine di formulare proposte tecnico-gestionali per lo svolgimento della S.A.A.;
- b) predispongono annualmente una proposta di piano di lavoro da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci,
- c) predispongono rapporti periodici sull'andamento della gestione associata e sui risultati conseguiti;

La individuazione del personale che i rispettivi Enti comandano a prestare il servizio in convenzione avviene mediante decisione della Conferenza dei Sindaci sentito il Responsabile della gestione associata, assunta antecedentemente alla decorrenza dell'efficacia della convenzione.

Eventuali variazioni del quadro organico che si rendessero necessarie per l'implementazione della funzione, l'osservanza di normative sopravvenute, il rispetto di intese contrattuali o altro, saranno definite dalla Conferenza permanente dei Sindaci e, se e per quanto necessario, adottate o recepite secondo le forme di legge dai singoli Comuni.

Per le finalità dell'adozione degli atti che dovranno essere adottati nei confronti del personale costituente l'ufficio in oggetto, si conviene l'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico ed il rapporto di servizio dei dipendenti stessi con gli enti associati.

Si concorda che il rapporto organico degli addetti all'ufficio sia posto in essere con il Comune di rispettiva appartenenza, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti i Comuni associati, in quanto con la convenzione non si costituisce un nuovo ente ma si disciplina un rapporto di natura contrattuale. Il rapporto organico

trova la sua fonte, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella legge e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza, mentre il rapporto funzionale è regolato secondo le intese del presente atto.

L'attribuzione della responsabilità di gestione è esercitata dal Sindaco del Comune capo fila in accordo con il Sindaco del Comune convenzionato.

Ai Responsabili della funzione associata sono attribuiti i compiti ed i poteri del datore di lavoro in tema di definizione dell'orario di lavoro, valutazioni, concessione di ferie e permessi, e comunque di organizzazione della funzione.

La valutazione delle prestazioni del personale dell'Ufficio Associato, ai fini della corresponsione degli incentivi, avviene secondo una metodologia permanente di valutazione contenuta nel CCNL e è effettuata secondo le norme organizzative delle quali è dotato il Comune capo convenzione.

Nonostante la sede della struttura operativa sia ubicata presso il Comune di Verolanuova capo convenzione, ogni Amministrazione assicura, tramite proprio personale, la massima collaborazione all'ufficio unificato.

In relazione al miglior svolgimento delle funzioni di cui alla presente convenzione, la Stazione Appaltante Associata può negoziare e contrattare accordi di programma e forniture di beni e/o di servizi o contratti di lavori, nonché stipulare contratti o convenzioni con enti pubblici e privati.

I Comuni convenzionati si impegnano a garantire, al più presto, ogni collegamento informatico e/o telematico che agevoli il lavoro della Stazione Appaltante Associata .

Art.6 Costi della Stazione Appaltante Associata

Si premette che in attuazione dell'articolo 8 del decreto "CRITERI" e della delibera AEEG 407/2012/R/gas il gestore aggiudicatario della gara corrisponderà direttamente

alla Stazione Appaltante Associata, per lo svolgimento delle funzioni centralizzate e di gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della commissione di gara, un corrispettivo una tantum pari ad € 120.000;

A copertura degli oneri per l'attività di vigilanza e controllo sulla conduzione del servizio, il gestore corrisponderà annualmente alla S.A.A. un corrispettivo pari all'1% della remunerazione tariffaria del capitale di località e dei relativi ammortamenti.

Pertanto tutte le spese connesse alla costituzione e funzionamento del Stazione Appaltante Associata dovranno essere compensate con le risorse sopra evidenziate, senza che vi sia alcun onere aggiuntivo né a carico dei Comuni costituenti la Stazione Appaltante Associata né a carico dei Comuni costituenti l'Ambito.

Allo scopo di garantire il funzionamento della Stazione Appaltante Associata è stabilito che ciascun Comune anticipa una quota annua necessaria, sulla base di una previsione predisposta dal Comune Capofila ed approvata con specifici atti di giunta, da ogni comune convenzionato.

La quota è determinata dai seguenti elementi:

a) una quota associativa fissa, stabilita in sede di conferenza dei Sindaci, finalizzata ad assicurare il livello minimo di funzionamento della S.A.A.

b) una quota variabile, il cui valore sarà determinato "a consuntivo", a seguito dell'effettivo svolgimento della gara d'ambito, in relazione alle spese imputabili alla procedura di affidamento (spese di pubblicità, affidamento incarichi esterni per le commissioni giudicatrici, affidamento di consulenze a soggetti esterni, ecc.)

La quota associativa fissa è versata in due rate semestrali anticipate, ciascuna del 50% dell'intero importo, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno. La quota variabile è versata semestralmente in via posticipata entro il secondo mese successivo alla scadenza del semestre.

Il rendiconto è approvato dalla Conferenza dei Sindaci entro il 31 marzo dell'anno successivo, con apposita deliberazione ed inviata ai rispettivi Comuni, che adotteranno specifici atti di adesione e di liquidazione di un eventuale saldo.

Il Sindaco del Comune capofila, con la collaborazione dei Responsabili della Stazione Appaltante Associata propongono, compatibilmente con la data di approvazione del bilancio, alla Conferenza dei Sindaci due prospetti riassuntivi, uno delle spese effettuate e uno delle previsioni di spesa per l'anno successivo, inclusivi del piano di riparto.

Articolo 7 - Beni e strutture

Il Comune Capofila provvede a dotare l'ufficio delle strutture e delle attrezzature necessarie per il funzionamento ordinario.

Dovrà essere redatto apposito inventario dei beni mobili (con l'eventuale indicazione della provenienza.) che dovrà essere aggiornato annualmente.

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione dell'Ufficio associato è affidata al Comune capo fila il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria, imputandone i costi alla gestione associata. Allo stesso Comune capofila sono affidati in comodato d'uso tutti i mezzi, veicoli, arredi, ecc., destinati al servizio e di proprietà dei Comuni convenzionati.

I beni mobili acquistati nel corso di validità della presente convenzione saranno soggetti a perizia e il valore degli stessi sarà calcolato in base al valore di acquisto detratto l'ammortamento annuo di cui al T.U.I.R. n. 917/86 e successive modifiche ed integrazioni e sarà attribuito ai Comuni associati, ciascuno nella quota parte del 50% (cinquanta per cento).

Gli stessi saranno assegnati in proprietà ad uno degli Enti con obbligo del rimborso agli altri della quota di valore attuale proporzionale alla partecipazione all'acquisto ed

all'eventuale contribuzione statale o regionale, in conformità a quanto stabilito dalla Conferenza dei Sindaci.

In via ordinaria sarà la Stazione Appaltante Associata, a procedere agli acquisti straordinari e agli investimenti necessari per il funzionamento della funzione associata di Stazione Appaltante, previo accordo con l'altro Comune convenzionato..

Qualora, per motivi gestionali e/o di carattere contabile, il Comune capo-convenzione non potesse procedere direttamente agli acquisti e/o ad eventuali investimenti, potrà essere delegato il Comune convenzionato, salvo la suddivisione della spesa sostenuta secondo i criteri di riparto contenuti nel comma 5.

Compete al Comune capofila, prevedere in sede di predisposizione del bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione ordinaria e amministrativa/contabile dell'ufficio dandone comunicazione al Comune di Manerbio, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse.

Le entrate derivanti da eventuali finanziamenti pubblici, indicate al comma 1 e finalizzate al funzionamento della Stazione Appaltante Associata sono destinate al finanziamento dei costi di gestione. A tal fine spetta al Responsabile della funzione associata adottare le opportune modalità operative atte a garantire tale risultato.

Articolo 8 - Forme di consultazione e conferenza di servizi

I Comuni aderenti concordano di istituire una Conferenza di servizi permanente dei Sindaci o suo delegato e da un assessore o consigliere o loro delegati per indirizzare e seguire lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Nella prima seduta la Conferenza, nomina, nel suo seno, il proprio Presidente.

La conferenza si riunisce in sedute ordinarie mensili; il presidente può sempre indire una conferenza straordinaria per ragioni di opportunità.

È compito della conferenza stabilire i criteri programmatici della funzione associata e i loro risvolti economico-finanziari, gli obiettivi e le priorità sulla base delle indicazioni del Responsabile della funzione associata.

La conferenza dei Sindaci è tenuta a verificare, congiuntamente alle unità del personale interessate, almeno due volte all'anno, l'andamento della funzione associata.

Nell'ambito della conferenza di servizi viene realizzata adeguata forma di consultazione degli enti aderenti affinché vi sia un costante monitoraggio delle esigenze degli stessi all'interno della seduta ordinaria.

Spetta alla Conferenza dei Sindaci, oltre ai compiti indicati ai precedenti capoversi e ai precedenti articoli:

a) definire ed approvare la proposta del piano operativo e degli obiettivi, nonché le risorse finanziarie;

b) svolgere tutte le funzioni e le attività nonché porre in essere tutte le azioni ed adottare, oltre a quelli già previsti nella presente convenzione, tutti i provvedimenti ritenuti indispensabili e necessari per l'attuazione della stessa e per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1.

La Conferenza dei Sindaci assume le proprie decisioni con la maggioranza dei presenti;

Articolo 9 - Ausilio dei Segretari comunali

1. I Segretari dei Comuni aderenti svolgeranno le opportune funzioni di assistenza e consulenza tecnico-giuridica, nonché tutte le funzioni espressamente contemplate dall'articolo 97 del T.U.E.L., avendo modo di collaborare per l'ottimizzazione dei servizi.

Articolo 10 - Efficacia e durata della convenzione

1. La presente convenzione assume efficacia con la decorrenza stabilita dalla Conferenza dei Sindaci, sentito il Responsabile della gestione associata, e comunque

entro e non oltre l'11 marzo 2014, previa individuazione del personale da conferire alla gestione associata ai sensi del precedente articolo 5.

Il termine finale è contestuale alla fine del periodo di affidamento del servizio di distribuzione del Gas metano.

Articolo 11-Diviato di recesso

Le parti danno atto che il presente accordo di collaborazione trova fondamento in disposizioni legislative e che, pertanto, non è consentito, recedervi

Articolo 12-Gestione del contenzioso

La Stazione appaltante associata è delegata ad assumere funzioni di parte attrice e resistente in ogni eventuale contenzioso che dovesse insorgere in sede amministrativa o civile in ogni fase del procedimento oggetto della presente convenzione. Gli eventuali costi di tali contenziosi saranno ripartiti tra i Comuni dell'Atem Brescia 4 Sud Ovest in proporzione al numero delle utenze gas servite in ciascun Ente, come risultante al 31 Dicembre dell'anno precedente alla quantificazione dei costi da ripartire. Nel caso in cui uno dei Comuni facenti parte dell'Atem Brescia 4 Sud Ovest dovesse affrontare un contenzioso con il gestore del servizio, la S.A.A. fornirà ogni utile informazione e collaborazione che possa sostenerlo in sede di giudizio.

Articolo 13-Controversie

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della convenzione saranno esaminate con spirito di amichevole composizione. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo, si stabilisce che le controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt.11 e 15 della L.241/90.

Articolo 14-Disposizioni finali

Per quanto non espressamente incluso nella presente convenzione si rimanda alla

normativa attualmente in vigore ed alle deliberazioni assunte dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato e dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas inerenti tale procedura.

Dispongono che gli aspetti esecutivi non espressamente previsti saranno regolamentati con successive delibere di Giunta.

La presente convenzione è esente da bollo ai sensi dell'art.16 della tabella allegato B del DPR n.642 e successive modifiche ed integrazioni.

Per ogni aspetto non previsto nella presente convenzione si provvede, d'intesa tra i Comuni convenzionati, ai sensi dell'articolo 30 D.Lgs. 267/2000.

Il Sindaco/Presidente del Consiglio legge l'oggetto del 10° punto iscritto all'ordine del giorno;

L'Assessore Preti relaziona in merito all'argomento in oggetto. Precisa che, per quanto riguarda i costi, per i quali è stato previsto che le somme vengano anticipate dai Comuni facenti parte dell'ATEM e rimborsate successivamente da parte del gestore, si tratta degli importi che ogni Comune si deve impegnare a mettere a disposizione per fare la valutazione del VIR delle proprie reti. La gara può durare anche anni, ci possono essere ricorsi e se la stazione appaltante avesse dovuto anticipare i costi anche per gli altri Comuni, ci sarebbero state difficoltà. Quindi è stata inserita questa postilla, affinché ogni Comune provveda alla valutazione del VIR a proprie spese e, quando il gestore affidatario verrà ufficializzato, rimborserà questi importi. Sottolinea l'impegno profuso dall'Amministrazione, che ha preso gli accordi con gli altri Comuni; sono stati fatti parecchi incontri in proposito, per realizzare la convenzione, e in futuro occorrerà continuare a seguire questa vicenda con altrettanto impegno, per il bene del Comune di Manerbio;

L'Assessore Masini fa presente che l'Amministrazione non ha voluto cedere le reti, essendo le stesse un bene pubblico, ha voluto mantenerne la proprietà. Fra i 48 Comuni dell'ATEM sono solo 5 ad avere ancora la proprietà delle reti, gli altri le hanno vendute. L'Amministrazione ha insistito per far parte della stazione appaltante, proprio per garantire l'interesse dei cittadini. Le tariffe vengono fissate dall'Autorità competente, ma la gestione degli impianti, essendo ancora proprietari, potrà essere controllata meglio e avere una tutela maggiore. Si è ottenuto un accordo con un Comune (Verolanuova) che ha una posizione politica diversa, essendo di centro destra, si è riusciti così a mettere d'accordo 48 Comuni di due diversi schieramenti politici;

Il Sindaco ribadisce che è stato fatto questo tipo di scelta per evitare il pericolo che le reti potessero essere perse, se gestite in modo diverso. L'Amministrazione si è impegnata per fare un bando di gara che tutelasse maggiormente quei 5 Comuni dell'ATEM che hanno ancora la proprietà delle reti. E' intenzione di fare un bando che vada incontro alle esigenze di tutti i 48 Comuni e il comitato di controllo deve essere garante di questo, però si vuole anche fare in modo che chi fin'ora non ha ceduto le reti sia tutelato nella sua scelta. L'Amministrazione ha dovuto in più occasioni incontrare le parti politiche, proporsi e dimostrare di avere le competenze necessarie per portare avanti il progetto, poichè c'erano anche altri candidati come stazione appaltante. Ritiene che sia stato fatto uno sforzo notevole nell'interesse del Comune di Manerbio, che non realizzerà un guadagno con questa operazione, ma al contempo non dovrà perdere nulla, e si dovrà fare in modo che l'operazione non vada a discapito dei cittadini;

Il Consigliere Comunale Casaro, Capogruppo "Lega Nord Padania", evidenzia che la Minoranza non è stata informata;

I Consiglieri Comunali di Minoranza Casaro, Cavallini, Gottani e Zucchi, come dichiarato durante la trattazione del punto precedente, pur non allontanandosi dall'aula, non partecipano alla votazione;

Gli interventi integrali dei presenti risultano dalla registrazione della seduta, depositata agli atti della Segreteria.